

MISURE DI CONTENIMENTO – COVID-19

COSA È PREVISTO PER LA SCUOLA

LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

L'1 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) riguardante le misure di contenimento del contagio **COVID-19 che annulla i precedenti** e disciplina in modo unitario gli interventi nelle zone direttamente interessate e nell'intero territorio nazionale.

MISURE IGIENICHE

- a) *Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
- b) *Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
- c) *Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- d) *Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- e) *Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- f) *Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- g) *Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.*

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

- Il **personale sanitario** si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- Nei **servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni** sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- Nelle **pubbliche amministrazioni** e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- I **sindaci e le associazioni di categoria** promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- Le **aziende di trasporto pubblico** anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- **Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private**, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;

- Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 16 febbraio, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della <<zona rossa>>, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono secondo il protocollo previsto.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Regioni Lombardia e Veneto

Lombardia

- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerundo
- Castiglione d'Adda
- Codogno
- Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini

Veneto

- Vo' Euganeo.

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

È disposta la **chiusura** dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

I **docenti**, gli **educatori** e gli **ATA** coinvolti nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle regioni interessate e che hanno adottato tali provvedimenti non **devono giustificare l'assenza, né i dirigenti scolastici possono, d'ufficio, collocarli in ferie o attribuire loro qualsiasi tipologia di permesso (es. per motivi personali o familiari) o prevedere successivamente il recupero di dette giornate.**

L'obbligo di giustificazione o di recupero dell'assenza non sussiste, in considerazione del fatto che l'assenza è determinata da cause di forza maggiore, **non imputabile al personale scolastico come disposto dall'art. 1256 del codice civile** che afferma: **"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile"**.

Viaggi d'istruzione e uscite didattiche

Fino alla data del 15 marzo 2020: sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Misure di contenimento – covid-19: cosa è previsto per la scuola

Altre importanti misure

- È fatto **divieto di accesso e/o di allontanamento** dal territorio comunale.
 - **Sono sospesi/e**
 - le manifestazioni, gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - le attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità (le cui modalità sono indicate dal Prefetto);
 - le procedure concorsuali pubbliche e private;
 - i servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità (eventuali deroghe sono dettate dal Prefetto);
 - le attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgono al di fuori dell'area;
 - le attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza.
 - **È disposta la chiusura**
 - di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (eventuali limiti e modalità sono indicati dal Prefetto).
 - **È fatto obbligo**
 - di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente.
-

Nelle regioni

- Lombardia
- Veneto
- Emilia Romagna

e nelle province di

- Pesaro – Urbino
 - Savona
- e***
- Bergamo
 - Lodi
 - Piacenza
 - Cremona

Sospensione delle lezioni

Fino all'8 marzo 2020: È disposta la **sospensione** dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per la professione sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

La "**sospensione**" del provvedimento comporta l'interruzione delle sole lezioni. Il **Dirigente Scolastico** e il **personale ATA** sono in servizio. I servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Eventuali assenze dovranno essere giustificate.

Per il **personale docente** ed educativo vale quanto già detto per la "chiusura" delle scuole.

Altre importanti misure

- È fatto **divieto**
- **di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni** e nelle province di **Pesaro e Urbino e di Savona**, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province
- **Sono sospesi/e**
- **fino all'8 marzo 2020:** le manifestazioni, gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche...), nonché le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano "a porte chiuse";
- le procedure concorsuali pubbliche e private. Sono però consentite quelle che prevedono 1) la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica; 2) concorsi per il personale sanitario; 3) esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo 4) per il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub e l'apertura delle altre attività commerciali nonché l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono consentiti con delle limitazioni.
- Nelle province di **Piacenza, Cremona, Bergamo e Lodi** è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati (salvo le farmacie, parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari).
- Nella regione **Lombardia e in provincia di Piacenza** sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sull'intero territorio nazionale

- Possibilità della modalità di "**lavoro agile**";
- **Fino al 15 marzo: sospensione** dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;

Misure di contenimento – covid-19: cosa è previsto per la scuola

- **Fino al 15 marzo: obbligo della presentazione del certificato medico** per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per **assenze dovute a malattia infettiva e diffusa soggetta a notifica obbligatoria di cui al decreto del 15 novembre 1990 di durata superiore a 5 giorni;**
- Possibilità, per i **dirigenti scolastici** delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- **Svolgimento a distanza**, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle **attività didattiche o curricolari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica** nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria;
- **Proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di guida** in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria;
- Idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.